Riscossi € 1,32 per
Diritti di cancelleria
Bari, 16 NOV. 2011
L'Assistente Giudiziario
(Rossana GR. TAMBURRINO)

N. 8818/08 R.G. P.M
N 2510/10 R.G. TRIB
N 1924 R.G. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 27.10.2011
TRASMESSA AL P.G 31.10.11
COMUNICATA IL
Appello o ricorso per cassazione
il
Trasmissione atti in Corte App./
Cass. il
Trasmesso estratto al contumace
il
notificato il
SENTENZA IRREVOCABILE
il
Scheda per
redatta il
N. Camp.Penale
N. Reg. Esec.
Procura Repubblica di Bari
Estratto Sentenza trasmessa
a
il
N.Rep.
N. Mod.71M.E.
Atti Giud. del
Art. N. Mod. 9
Camp. Civ. N.
Comunicazione ex art.27 reg.es.
cpp il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno ventisette del mese di ottobre DUEMILAUNDICI

IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Lucia DE PALO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. Onorario Avv. T. CASTORO
Con l'assistenza dell'ausiliario Dott. D. LOFRANCO

Ha pronunciato, mediante lettura integrale , la seguente

S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale
Nella causa penale di primo grado

Contro

1- nato a il
e residente LIB.
GIA' CONT. dif. di fid. Avv. Antonio M. La Scala assente sost. con delega Avv. Antonio Portincasa presente Foro di Bari

IMPUTATO

Ved. Foglio All.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M. e DIFESA N.D.P. per remissione di querela

Bari;

IMPUTATO

Per il reato di cui ***all'art. 640 co.1° e 3° ultima parte, art. 61 n. 7, art. 486 C.P.****, poiché, con artifizi e raggiri , utilizzando una lettera d'incarico consistente in un foglio firmato in bianco, del quale aveva possesso allo scopo di predisporre atti aventi carattere necessario ed urgente che richiedessero la firma dell'esponente nelle funzioni del suo ufficio, scrivendovi un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui ero autorizzato costituente una lettera d'incarico per la redazione di una perizia, induceva in errore il Giudice del Tribunale Ordinario di Bari, procurandosi un ingiusto profitto, attraverso l'ottenimento dell'intimazione del pagamento per competenze professionali per €.53.579,32, in danno dell'esponente.*

In Bari il 27/02/2008

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso in data 5.2.2010, è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Giudice per rispondere del reato di truffa aggravata dal danno di rilevante entità nonché quello di cui all'art. 486 c.p.

All'udienza del 19.5.2011, svoltasi nella già dichiarata contumacia dell'imputato, dopo l'audizione del teste che riferiva di un risarcimento del danno in favore dell'imputato, a seguito del quale il querelante aveva rimesso la querela sporta con contestuale accettazione, aggiungendo di non avere nulla a pretendere ulteriormente e di non voler proseguire nell'azione penale, il Pubblico Ministero modificava l'imputazione eliminando la contestazione dell'aggravante.

Conseguentemente Pubblico Ministero e difensori chiedevano che fosse emessa sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Osserva il Giudice che trattandosi di reati procedibili solo a querela, non resta che emettere sentenza ai sensi dell'art.129 c.p.p..

Essendovi pattuizione in questo senso, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelante.

P.Q.M.

visti l'art. 129 c.p.p. nonché 152 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di in ordine ai reati loro in rubrica ascritti, essendo gli stessi estinti per remissione di querela.

Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali.

Bari 27.10.2011

Il Giudice

Dep. in cancelleria il 27.10.11